

Informativa per la clientela di studio

N. 157 del 29.10.2014

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: La compensazione dei crediti con la P.A.

*Il Mef ha previsto particolari modalità di **compensazione nel 2014**, da parte di imprese e lavoratori autonomi, **dei crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione** con le somme iscritte a ruolo qualora il relativo ammontare sia pari o inferiore al credito certificato.*

*In particolare è disposto che detti crediti, dopo essere stati certificati dall'Ente debitore, possono essere utilizzati in **compensazione per il pagamento delle somme iscritte in ruoli notificati entro il 31.3.2014**.*

Premessa

L'art. 28-quater del D.P.R. 602/73, inserito dall'art. 31 co. 1-bis del DL 31.5.2010 n. 78 conv. L. 30.7.2010 n. 122, ha previsto la possibilità di utilizzare in compensazione, con le somme dovute per cartelle di pagamento e atti esecutivi, i crediti:

- vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni;
- relativi a somministrazioni, forniture e appalti;
- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell'Ente debitore.

Con il D.M. 25.6.2012 (pubblicato sulla G.U. 2.7.2012 n. 152) è stato emanato il provvedimento attuativo di tale disciplina, relativo alla compensazione:

- dei crediti maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- con le somme dovute per cartelle di pagamento e atti esecutivi, notificati entro il 30.4.2012.

L'art. 28-quater del D.P.R. 602/73 è stato però successivamente modificato dall'art. 13-bis co. 2 del D.L. 7.5.2012 n. 52 conv. L. 6.7.2012 n. 94 e dall'art. 16 co. 10 del D.L. 6.7.2012 n. 95 conv. L. 7.8.2012 n. 135, prevedendo, in particolare, che la suddetta disciplina in materia di compensazione si applichi anche in relazione ai crediti vantati nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici nazionali, relativi a somministrazioni, forniture e appalti.

Conseguentemente, con il D.M. 19.10.2012 (pubblicato sulla G.U. 6.11.2012 n. 259) è stata data attuazione a tale novità, stabilendo che ai crediti maturati nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici nazionali, ai fini della loro compensazione ai sensi dell'art. 28-quater del D.P.R. 602/73, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato D.M. 25.6.2012.

Successivamente, la disciplina in esame è stata ulteriormente modificata:

- dall'art. 9 del D.L. 8.4.2013 n. 35, conv. L. 6.6.2013 n. 64, che ha previsto l'estensione dell'utilizzo di tali crediti in compensazione delle somme iscritte a ruolo o relative ad accertamenti esecutivi, notificati fino al 31.12.2012;
- dagli artt. 39 co. 1-bis e 40 del D.L. 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89, che hanno esteso:
 - ✓ l'ambito delle Pubbliche Amministrazioni interessate;
 - ✓ al 30.9.2013 il momento di notificazione delle cartelle di pagamento e degli atti esecutivi, ai fini della loro compensabilità.

Disciplina speciale per il 2014

L'art. 12 co. 7-bis del D.L. 23.12.2013 n. 145, conv. L. 21.2.2014 n. 9, ha inoltre previsto una particolare disciplina per l'utilizzo in compensazione, nell'anno 2014, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, dei crediti:

- maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;
- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto dell'apposita certificazione dell'Ente debitore;
- qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

Le disposizioni attuative di tale disciplina sono state emanate con il D.M. 24.9.2014 (pubblicato sulla G.U. 10.10.2014 n. 236).

Il Decreto 24.9.2014, pubblicato sulla G.U. 10.10.2014, n. 236, il MEF ha stabilito che nel 2014 le imprese/lavoratori autonomi che vantano tali crediti:

- ⇒ possono compensare detti crediti con le somme iscritte in ruoli notificati entro il 31.3.2014, in conformità con quanto disposto dall'art. 28-quater, D.P.R. n. 602/73.

La previsione in esame “ripropone” l’utilizzo in compensazione delle somme iscritte a ruolo con i crediti vantati nei confronti della P.A., previsto dal citato art. 28-quater, restringendo tuttavia il campo di applicazione del beneficio: la compensazione è, infatti, ammessa soltanto se la somma iscritta a ruolo è pari o inferiore al credito vantato.

In altre parole, quindi, è consentito l’utilizzo del credito verso la Pubblica Amministrazione solo se con lo stesso è possibile pagare interamente le somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo.

Ai fini della compensazione il creditore, destinatario della cartella, deve provvedere ad acquisire, presentando l’apposita richiesta, la certificazione del credito dall’Ente debitore attestante l’ammontare, la certezza, liquidità ed esigibilità dello stesso, secondo le modalità fissate dai DD.MM 22.5.2012 e 25.6.2012.

Come stabilito dall’art. 1, comma 2 D.M. 24.9.2014, per le modalità di compensazione va fatto riferimento a quanto previsto dai citati Decreti 25.6.2012 e 19.10.2012, di seguito riepilogate.

La certificazione del credito

Come sopra accennato, per poter utilizzare il credito vantato verso la P.A., il creditore deve innanzitutto richiedere all’Ente debitore la certificazione di detto credito al fine di garantirne la certezza, liquidità ed esigibilità nonché il relativo ammontare.

L’istanza di certificazione va presentata utilizzando la Piattaforma per la certificazione dei crediti disponibile sul sito Internet <http://certificazionecrediti.mef.gov.it>, dopo aver effettuato l’accreditamento alla stessa.

Nella domanda di certificazione il creditore (impresa / lavoratore autonomo), oltre ai propri dati identificativi, deve, tra l’altro:

- riportare gli estremi (numero, data e importo) del documento (fattura, parcella o altro) dal quale deriva il credito;
- impegnarsi a non attivare procedimenti in sede giurisdizionale (fino alla data indicata per il pagamento ovvero, in assenza, per 12 mesi);
- indicare l’Ente pubblico al quale intende richiedere la certificazione.

Si rammenta che la certificazione non può essere rilasciata:

- dagli Enti locali commissariati;
- dagli Enti del SSN delle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari che hanno in atto operazioni ricognitive del debito.

Non è inoltre possibile richiedere la certificazione per i crediti vantati nei confronti di:

- ✓ Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale;
- ✓ Enti pubblici economici;
- ✓ Enti ed Organismi di diritto privato;
- ✓ società a partecipazione pubblica.

Va evidenziato che:

- entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di certificazione l'Ente pubblico debitore è tenuto a certificare l'ammontare, la liquidità ed esigibilità del credito ovvero a rilevarne l'insussistenza/inesigibilità (totale o parziale). In tale certificato è inoltre indicata la data prevista per il pagamento del credito;
- se entro detto termine (30 giorni) l'Ente non provvede a dare risposta, l'impresa/lavoratore autonomo può richiedere la nomina, con un'apposita istanza da presentare sempre attraverso la Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC), di un "commissario ad acta" che dovrà essere nominato entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta e che dovrà provvedere al rilascio della certificazione del credito entro 50 giorni dalla nomina.

Nel caso in cui la P.A. vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali somme. Il creditore riceve notifica del rilascio della certificazione ovvero dell'insussistenza/inesigibilità del credito nonché dell'eventuale nomina del commissario ad acta all'indirizzo PEC indicato in sede di accreditamento alla Piattaforma.

A livello operativo si rammenta che, come specificato nella "Raccolta guide utente creditore", presente sul sito Internet del MEF, l'istanza di certificazione può essere presentata con modalità differenziate a seconda della data di emissione della fattura da cui scaturisce il credito, come di seguito schematizzato:

- ✓ fatture emesse fino al 30.6.2014: utilizzo della procedura tradizionale, resa disponibile sulla PCC dal 2012
- ✓ fatture emesse dall'1.7.2014: utilizzo della nuova procedura, che prevede la possibilità di proporre l'istanza per le sole fatture precaricate nel sistema.

La compensazione

Una volta ottenuta la certificazione circa l'importo, la certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato nei confronti di una P.A., lo stesso può essere utilizzato in compensazione con debiti:

- ✓ relativi a somme iscritte in ruoli notificati entro il 31.3.2014;
- ✓ di importo pari o inferiore al credito certificato.

Ai fini della compensazione il creditore deve presentare la certificazione all'Agente della riscossione; quest'ultimo, dopo aver verificato la validità della stessa, dispone la compensazione.

In particolare, come specificato nella citata "Raccolta guide ...", il creditore deve recarsi presso l'Agente della riscossione munito della copia cartacea della certificazione ovvero dei codici relativi alla certificazione che intende compensare, denominati "numero progressivo della certificazione" e "codice di controllo".

L'Agente, dopo aver verificato lo stato e la disponibilità del credito certificato, provvede a registrare sul sistema PCC l'avvenuta operazione di compensazione effettuata.

Il sistema invia automaticamente le notifiche al soggetto interessato, il quale potrà, in ogni momento, accedere alla Piattaforma per consultare lo stato e la disponibilità residua del credito.

Per le somme iscritte a ruolo che non rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto in esame è previsto che risultano applicabili le modalità di compensazione di cui ai citati Decreti 25.6.2012 e 19.10.2012, fermo restando l'importo massimo compensabile, innalzato dal 2014 da € 516.456,90 a € 700.000.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍